

REG.PROV.COLL.
REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con
domicilio eletto presso lo studio [REDACTED];

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona
dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per la condanna

delle Amministrazioni resistenti al risarcimento *ex art. 30 c.p.a.* del danno non
patrimoniale derivante dall'illegittimo trasferimento d'autorità del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il consigliere Luigi Viola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso R.G. [REDACTED], il ricorrente (Appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, in servizio a [REDACTED] fino all'intervento del provvedimento impugnato) impugnava la determinazione [REDACTED] del Comando Divisione Unità Mobili Carabinieri - SM - Ufficio Personale, avente ad oggetto il proprio trasferimento d'autorità dalla Squadra di Polizia Militare della Sezione Impiego Tattico e Polizia Militare del Centro Addestramento della 2^a Brigata Mobile [REDACTED] Battaglione Carabinieri [REDACTED]; dopo aver concesso la tutela cautelare (con l'ordinanza [REDACTED]), la Sezione, con sentenza [REDACTED] accoglieva il ricorso ed annullava gli atti impugnati, sulla base della rilevazione della mancanza della comunicazione di inizio procedimento e di un chiaro difetto di motivazione (trattandosi, in realtà, non di un provvedimento d'autorità determinato da esigenze organizzative dell'Amministrazione militare, ma di un trasferimento dettato da esigenze di incompatibilità ambientale determinate dalla <<denuncia della consorte di un ufficiale superiore dell'Arma la quale aveva fatto presenti reiterate molestie da parte del ricorrente fino al reperimento di un biglietto minaccioso>>).

A seguito dell'appello proposto dall'Amministrazione, la IV Sezione del Consiglio di Stato, prima respingeva l'istanza cautelare proposta dall'appellante (con l'ordinanza [REDACTED]), e, successivamente, respingeva il ricorso in appello (con la sentenza [REDACTED]), rilevando come, nel frattempo, la denuncia penale fosse stata archiviata per assoluta inconsistenza degli elementi probatori a conforto (e, per quello che riguardo il <<biglietto minaccioso>>, anche a seguito dell'accertamento, a seguito di apposita C.T.U., dell'impossibilità di riportare allo scrivente la grafia dell'anonimo autore) e come <<le Amministrazioni appellanti, già da tempo notiziate dell'avvenuta archiviazione del procedimento penale riguardante il...(ricorrente) avrebbero dovuto da tempo e di loro iniziativa comunque rimuovere ogni effetto del provvedimento impugnato in primo grado .. rinunciando al ... giudizio d'appello>>.

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede quindi la condanna del Ministero della Difesa e dell'Arma dei Carabinieri al risarcimento dei danni non patrimoniali (nella triplice accentuazione del danno biologico, esistenziale e morale) derivante dall'illegittimo trasferimento, quantificato nella capital somma di € 100.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimare.

Con ordinanza [REDACTED], la Sezione nominava un C.T.U., conferendogli l'incarico di accertare <<se il ricorrente in relazione alle vicende narrate nel ricorso abbia subito un danno [REDACTED], anche a carattere temporaneo, (e di quantificarne) l'ammontare>>; con la successiva ordinanza [REDACTED], il C.T.U. era autorizzato ad avvalersi dell'opera di uno specialista in [REDACTED]

Dopo il deposito dell'elaborato peritale, il ricorso era quindi trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell'[REDACTED]

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Nessuna contestazione è stata sollevata per quello che riguarda la tempestività dell'azione risarcitoria, proposta dopo la formazione del giudicato sull'annullamento del provvedimento di trasferimento a Palermo, secondo il meccanismo previsto dall'art. 30, 5° comma del c.p.a.

Nessun dubbio può poi sussistere in ordine agli elementi costitutivi dell'azione risarcitoria, sia in considerazione della pacifica applicabilità alla fattispecie della previsione dell'art. 2087 c.c. (per l'applicabilità della previsione anche ai danni patiti dai militari, si vedano, tra le tante: Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2018, n. 24180; T.A.R. Valle d'Aosta, 20 settembre 2017, n. 56; T.A.R. Piemonte, sez. I, 10 luglio 2015, n. 1168, con espresso riferimento al danno psichico) e della completa assenza della prova giudiziale dell'assenza di responsabilità delle Amministrazioni convenute, sia delle argomentazioni contenute nelle due sentenze del Giudice amministrativo intervenute nella fattispecie, in ordine alla grossolanità ed all'inescusabilità del comportamento dell'Amministrazione militare.

In questa prospettiva rilevano, infatti, non tanto il difetto di contraddittorio e di motivazione rilevato dalla sentenza della Sezione (T.A.R. Toscana, sez. I, [redacted]), quanto le considerazioni, ben più sostanziali, articolate dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, [redacted]) in ordine al mancato vaglio di affermazioni della denunciante che si prospettavano già poco credibili all'epoca di adozione del provvedimento ed all'inerzia delle Amministrazioni intimate anche dopo l'intervento dei provvedimenti del Giudice penale che hanno accertato l'insostenibilità delle accuse (circostanza che indubbiamente rileva in una fattispecie che, come si dirà, ha visto il consolidarsi di un danno psichico permanente in capo al ricorrente).

Anche sotto il profilo causale, il danno appare poi integralmente riportabile alle Amministrazioni resistenti, non sussistendo alcun concorso di colpa del ricorrente; la valutazione dell'incidenza causale deve, infatti, essere riportata al fatto causativo di danno (il provvedimento di trasferimento) e non a fatti precedenti che appaiono insuscettibili di considerazione sotto il profilo causale.

La C.T.U. esperita dalla Sezione ha poi accertato (secondo una prospettazione pienamente condivisa da tutti e due i C.T.P.) come, per effetto degli eventi in questione, il ricorrente abbia subito un danno [redacted] derivante da una malattia durata circa nove mesi (precisamente, [redacted] b [redacted] data di riconoscimento del riacquisto dell'idoneità al servizio) e che ha originato un'inabilità temporanea di carattere parziale, <<che deve essere ripartita in 3 mesi al 75%, 3 mesi al 50% e 3 mesi al 25% della totale>>; dagli eventi in questione è poi residuo <<uno stato [redacted] >> che ha originato un danno biologico di carattere permanente, quantificato nella misura del 30%.

Risulta pertanto positivamente accertata almeno la lesione della sfera biologica del ricorrente e del diritto alla salute *ex art. 32 Cost.* con conseguenziale sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del danno non patrimoniale, anche per quello che riguarda la lesione di almeno una posizione soggettiva di rilievo costituzionale.

Per quello che riguarda le modalità di liquidazione, la Sezione ritiene poi di non diversi discostare dall'orientamento giurisprudenziale che ha rilevato la natura unitaria del danno non patrimoniale, così superando le categorie del danno biologico, esistenziale e morale richiamate da parte ricorrente: <<il danno non patrimoniale da lesione della salute di pubblico dipendente costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento mediante l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, con la conseguenza che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, con conseguente riconduzione ad unità del concetto di danno non patrimoniale alla salute, comprensivo di tutti gli aspetti con ricadute negative sull'integrità psicofisica e relazionale della persona lesa, da valutare in modo unitario e globale in un'ottica di personalizzazione con riguardo al caso concreto>> (Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2017, n. 3242; sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5497; 21 settembre 2015, n. 4375).

Per quello che riguarda la quantificazione dell'obbligazione monetaria dovuta a titolo di risarcimento, piuttosto che il riferimento alle tabelle dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano spesso utilizzate anche dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 11 ottobre 2018, n. 9920; Cons. Stato sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1945; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 12 giugno 2015, n. 1432), la Sezione ritiene più appropriato utilizzare, trattandosi di danno biologico per lesioni di lieve entità (cd. micropermanenti), le tabelle di cui all'art. 139, 5° comma del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private) oggi aggiornate dall'ultimo d.m. 22 luglio 2019 emanato dal Ministero per lo Sviluppo economico.

Sulla base di tali criteri e dell'applicazione della maggiorazione del 20% prevista dall'art. 139, 3° comma del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (apparendo del tutto

indubbio come la <<menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici [redacted] documentati>>, ovvero su quegli aspetti che parte ricorrente ha raggruppato nella categoria del danno esistenziale), l'obbligazione risarcitoria gravante sulle Amministrazioni intimete deve essere quantificata nella capital somma di € 10.507,512, comprensiva del danno temporaneo e delle conseguenze a carattere permanente.

Pur in mancanza di espressa richiesta da parte ricorrente, sulla somma sopra richiamata dovranno essere corrisposti la rivalutazione monetaria dal momento del verificarsi del danno alla data di deposito della presente sentenza e gli interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna fino al soddisfo (si tratta, infatti, nel primo caso, di un semplice aspetto della quantificazione dell'obbligazione risarcitoria devoluto al Giudice e, nel secondo, di un'obbligazione derivante dalla legge; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 6 giugno 2019, n. 1288); non spettano, al contrario, gli interessi compensativi che richiedono la proposizione di apposita domanda giudiziale (in questo senso, sempre T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 6 giugno 2019, n. 1288).

Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, sulla base dell'attività difensiva svolta, come da dispositivo.

Le spese della C.T.U. devono essere liquidate, sulla base della notula (e quindi in maniera comprensiva anche del compenso dell'ausiliario psichiatra), in complessivi € 3.000,00, oltre ad IVA ed eventuali oneri previdenziali, da porsi a carico in via definitiva delle Amministrazioni resistenti (quindi, con conseguenziale rimborso delle somme già anticipate dal ricorrente).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, condanna le Amministrazioni resistenti alla corresponsione al ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale temporaneo e permanente, della somma di € 10.507,512, maggiorata di rivalutazione monetaria dal momento del verificarsi del danno alla data di deposito della presente sentenza e

degli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna fino al soddisfo.

Condanna le Amministrazioni resistenti alla corresponsione a parte ricorrente della somma di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.

Liquida al C.T.U., per l'opera prestata, la somma (comprensiva anche del compenso dell'ausiliario psichiatra) di € 3.000,00, oltre ad IVA ed eventuali oneri previdenziali, ponendola definitivamente a carico delle Amministrazioni resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Firenze, a mezzo videoconferenza, nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

L'ESTENSORE

Luigi Viola

IL PRESIDENTE

Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.